

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

79° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1998

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore

(2157) CENTARO ed altri. – Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 5
BUCCIERO (AN), relatore alla Commissione . 3, 5,
6 e *passim*

BERTONI (Dem. Sin.-l'Ulivo) Pag. 14, 15, 16
CALLEGARO (CCD-CDL) 12
CARUSO Antonino (AN) 16
CENTARO (Forza Italia) 5, 13, 15 e *passim*
FOLLIERI (PPI) 6
MELONI (Misto) 15, 17
MIRONE, sottosegretario di Stato per la grazia
e la giustizia 3, 5, 13 e *passim*
PREIONI (Lega Nord-per la Padania indep.) . 15
RUSSO (Dem. Sin.-l'Ulivo) . . . 14, 15, 16 e *passim*
SALVATO (Rifond. Com.-Progr.) 14, 15, 18

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1496) Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore

(2157) CENTARO ed altri: Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1496 e 2157, sospesa nella seduta del 26 marzo scorso.

Ricordo che a seguito dell'esame compiuto in sede referente è stato licenziato un testo che, nella seduta del 17 novembre 1997, la Commissione ha deliberato di assumere come testo base per la discussione in sede deliberante

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

1. L'articolo 16 della legge 21 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: «Art. 16. - *1.* Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, quali che siano le modalità di diffusione, compresa quella codificata con condizioni di accesso particolari».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire le parole: «quali che siano le modalità di diffusione, compresa» con le seguenti: «e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonchè».

Al comma 1, dopo le parole: «condizioni di accesso particolari» aggiungere le seguenti: «, la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo».

1.2

PETTINATO

Al comma 1, dopo le parole: «condizioni di accesso particolari» aggiungere le seguenti: «, la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo».

1.3

BONFIETTI

Avverto che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarli.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, gli emendamenti 1.2 e 1.3 sono sostanzialmente identici all'emendamento 1.1 da me presentato e pertanto esprimo in merito il mio parere favorevole.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 1.1 e pertanto anche agli emendamenti 1.2 e 1.3 di analogo contenuto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Gli emendamenti 1.2 e 1.3 devono intendersi assorbiti dalla precedente votazione.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Sono stati presentati emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1:

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Al comma 1 dell'articolo 46-*bis*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soppresse le parole: "in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore".

2. Al comma 1 dell'articolo 46-*bis*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: "Il compenso è determinato in re-

lazione agli ascolti registrati dagli istituti di ricerca controllati dall'Autorevolezza di garanzia nelle comunicazioni ai sensi della legge n. 249 del 1997".

3. All'articolo 46-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Ai soli fini della riscossione dell'equo compenso di cui al comma 1, i traduttori o adattatori della versione in lingua italiana dei dialoghi sono considerati autori".

4. Il comma 4 dell'articolo 46-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente: "4. Ciascun compenso tra quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 non è rinunciabile"».

1.0.1

CENTARO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 46-*bis*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. I traduttori sono considerati autori";

b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-*bis*. Il compenso a carico degli organismi di emissione è determinato annualmente in relazione all'*audience* di ciascuna emittente"».

1.0.4

ZECCHINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 46-*bis*, comma 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, aggiungere il seguente periodo: "Il compenso è determinato annualmente in relazione agli ascolti registrati dagli Istituti di ricerca di cui prevalentemente si avvale il mercato di riferimento"».

1.0.2

FOLLIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 46-*bis*, della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Ai fini della riscossione e gestione dell'equo compenso di cui al comma 1, i traduttori o adattatori della versione in lingua italiana dei dialoghi sono equiparati agli autori"».

1.0.3

FOLLIERI

Avverto che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarli.

CENTARO. Signor Presidente, modifico l'emendamento 1.0.1 eliminando i commi 1, 3 e 4. Del testo originario dell'emendamento rimane pertanto in vita il solo comma 2.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 1.0.1 come testè modificato.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Centaro, nella nuova formulazione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.4, la cui seconda parte è da considerarsi preclusa a seguito della precedente votazione.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, poichè la seconda parte dell'emendamento 1.0.4 è sostanzialmente identica all'emendamento 1.0.1 che abbiamo testè approvato, l'unico elemento innovativo contenuto in tale emendamento è rappresentato dall'introduzione di un comma aggiuntivo all'articolo 46-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633 con cui si stabilisce che «i traduttori sono considerati autori»; sottolineo però alla sua attenzione che tale equiparazione è già prevista dal disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Ritiro l'emendamento 1.0.4 per la parte non preclusa.

A seguito della precedente votazione risulta altresì precluso l'emendamento 1.0.2. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.3.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, invito il senatore Follieri a ritirare l'emendamento 1.0.3 in quanto – come ho prima detto – in altro punto del disegno di legge è già previsto che i traduttori devono essere considerati autori.

FOLLIERI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.0.3.

Art. 2.

1. All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

«I soggetti che realizzano rassegne stampa, salvo quelle raccolte senza scopo di lucro per esclusivo uso interno, devono corrispondere un compenso agli editori degli articoli in esse riprodotti. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-*ter* della presente legge».

2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

«È consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-*ter* della presente legge. Tale compenso non può essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri».

3. Al primo comma dell'articolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le parole «articolo 171-*bis*» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 171-*ter*», ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-*bis*) riproduce testi o immagini senza corrispondere i compensi previsti dal secondo comma dell'articolo 65 e dal quarto comma dell'articolo 68 ovvero riproduce testi o immagini in misura eccedente i limiti ivi indicati».

6. Dopo l'articolo 181-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'articolo 12 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 181-*ter*. – 1. I compensi per le riproduzioni di cui al secondo comma dell'articolo 65 ed al quarto comma dell'articolo 68 della presente

legge sono riscossi e ripartiti, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In mancanza di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti compensi, nonché la misura della provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti le parti interessate e il comitato consultivo di cui all'articolo 190.

2. I compensi riscossi sono ripartiti dalla SIAE, al netto della provvigione, in mancanza di patto diverso, in uguale misura tra gli autori e gli editori. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate, in base ad apposite convenzioni».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sopprimere le parole da: «i responsabili» fino alla fine.

2.50

SPERONI

Sopprimere il comma 1.

2.1

IL RELATORE

Al comma 1, nel capoverso, dopo le parole: «rassegne» inserire le altre: «e ritagli».

2.2

IL RELATORE

Al comma 1, nel capoverso, dopo la parola: «rassegne», aggiungere le seguenti: «e ritagli».

2.3

SALVATO

Al comma 1, dopo la parola: «rassegne», inserire le altre: «e ritagli».

2.4

CENTARO, GRECO

Al comma 1, nel capoverso, sopprimere le parole: «salvo quelle raccolte senza scopo di lucro per esclusivo uso interno».

2.5

PETTINATO

Al comma 1, nel capoverso sostituire: «salvo quelle raccolte senza scopo di lucro per esclusivo uso interno» con «salvo quelle raccolte senza fini commerciali per esclusivo uso interno purchè realizzate solo su carta».

2.6

IL RELATORE

Al comma 1, nel capoverso sostituire le parole: «salvo quelle raccolte senza scopo di lucro per esclusivo uso interno,» con le seguenti: «salvo quelle diffuse senza scopo di lucro ad esclusivo uso interno».

2.7

CALLEGARO

Al comma 1, nel capoverso, dopo la parola: «compenso» inserire le seguenti: «agli autori e».

2.8

RUSSO, SENESE

Al comma 1, nel capoverso dopo le parole: «corrispondere un compenso agli», aggiungere le seguenti: «autori e agli».

2.30

PETTINATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatta per i servizi della biblioteca". ».

2.15

PETTINATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"1-bis. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi interni della biblioteca o, nei limiti e nelle modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale". ».

2.9

PASSIGLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il secondo comma nell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale". ».

2.10

SCOPELLITI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale". ».

2.11

BONFIETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo comma quarto, per uso personale".».

2.12

PETTINATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al quarto comma, per uso personale".».

2.13

CENTARO

Sopprimere il comma 2.

2.16

SENESE, RUSSO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti commi:

"... La riproduzione di opere di cui al primo comma è libera nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico,

escluse le pagine di pubblicità, realizzate mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo nei punti o centri di riproduzione privati. I responsabili dei punti o centri di riproduzione privati devono corrispondere un compenso agli aventi diritto per le riproduzioni effettuate. La misura del compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Tale compenso non può essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

Le riproduzioni di opere esistenti nelle biblioteche pubbliche di cui al secondo comma possono essere effettuate liberamente previo accordo tra le Amministrazioni di appartenza delle biblioteche pubbliche e la SIAE e/o le associazioni di categoria interessate. L'accordo definisce il compenso a favore degli aventi diritto dovuto dalle biblioteche per il servizio riproduzioni erogato. La misura di detto compenso è determinata tenendo in considerazione i dati statistici annuali relativi al numero di opere riprodotte e al numero di utenti fruitori del servizio. È consentito agli aventi diritto il recupero del compenso stabilito nell'accordo mediante una riduzione percentuale pari all'1 per cento dell'IVA da essi dovuta».

2.17

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941 n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui al successivo quarto comma per uso personale".

b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"È consentita nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, pubblici o privati, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediate tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Tale compenso non può essere inferiore al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri".».

2.14

IL RELATORE

Al comma 2, nel capoverso:

- a) anteporre le parole:* «salvo quanto disposto al secondo comma;
- b) sostituire le parole:* «pubblici o privati» con le parole: «aperti al pubblico»;
- c) sopprimere le parole:* «utilizzino nel proprio ambito o,»;
- d) sostituire le parole:* «anche gratuitamente» *con le parole:* «dietro compenso».

2.18

RUSSO, SENESE

Al comma 2 sostituire le parole: «quindici per cento» *con le seguenti:* «quaranta per cento».

2.19

PETTINATO

Al comma 2 sostituire le parole: «quindici per cento» *con le seguenti:* «dieci per cento».

2.20

PASSIGLI

Al comma 2, nel capoverso dopo le parole: «vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma.» *inserire le altre:* «A tal fine essi mantengono su apposito registro bollato l'elenco delle opere e delle pagine riprodotte, e con indicazione dei committenti».

2.21

PASSIGLI

Al comma 3, sostituire le parole da: «ed è aggiunta» *alla fine con le seguenti:* «e sono inserite, nel secondo periodo della lettera b), dopo le parole "proiezione pubblica" le parole "o la trasmissione televisiva" e dopo la parola "cinematografica" la parola "o audiovisiva"».

2.24

RUSSO, SENESE

Sostituire il numero «6» con il numero «4».

2.25

IL RELATORE

Al comma 6, nell'articolo 181-ter ivi richiamato, al comma 1 sopprimere le parole: «ed al quarto comma dell'articolo 68» *e sopprimere il comma 2.*

2.26

RUSSO, SENESE

Al comma 6, nell'articolo 181-ter ivi richiamato, al comma 2 sopprimere le parole: «in mancanza di patto diverso».

2.40

PETTINATO

Avverto che i presentatori hanno rinunciato ad illustrarli.

Dichiaro inammissibile l'emendamento 2.50, in quanto pervenuto successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione degli emendamenti.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, innanzitutto vorrei invitare i colleghi a votare a favore dell'emendamento 2.1, che affronta la nota questione delle rassegne stampa, su cui abbiamo già discusso in precedenza.

Inoltre, modifico l'emendamento 2.2, riformulandolo come segue:

Al comma 1, nel capoverso, dopo la parola: «rassegne», inserire le altre: «mediante riproduzione di articoli di».

2.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Invito la senatrice Salvato a modificare nello stesso modo l'emendamento 2.3.

SALVATO. Signor Presidente, recepisco nell'emendamento 2.3 le stesse modifiche che il relatore ha apportato all'emendamento 2.2.

Pertanto, il nuovo testo dell'emendamento 2.3 è il seguente:

Al comma 1, nel capoverso, dopo la parola: «rassegne», inserire le altre: «mediante riproduzione di articoli di».

2.3 (Nuovo testo)

SALVATO

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.3 (Nuovo testo).

Riservandomi di pronunciarmi sull'emendamento 2.17, esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 2.

In particolare, vorrei precisare che ho espresso parere contrario sull'emendamento 2.7, benchè questo sia simile all'emendamento 2.6 da me presentato, dal momento che il senatore Callegaro propone di introdurre anche le parole: «senza scopo di lucro», che invece io ho preferito non inserire nel mio emendamento per tentare di risolvere l'antico contrasto giurisprudenziale in merito. Pertanto, invito il senatore Callegaro a ritirare l'emendamento 2.7.

CALLEGARO. Signor Presidente, accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento 2.7.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.25 e contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La 5^a Commissione ha espresso parere contrario sull'emendamento 2.17, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; potrebbe pertanto essere opportuna la seguente riformulazione:

Inserire i seguenti commi all'articolo 2:

Comma 1-*bis*. – Il secondo comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:

«È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai successivi commi 4 e 5, per uso personale».

Comma 2-*bis*. – Dopo il quarto comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dal comma precedente, è aggiunto il comma 5:

«Le riproduzioni dalle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal comma 3, previa corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli *aventi diritto*, di cui al secondo comma dell'articolo 181-*ter*, e determinato ai sensi del comma primo, secondo periodo dell'articolo 181-*ter*. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, a valere sugli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono».

e al comma 6 (rectius: 4). – nell'articolo 181-ter, comma 1, aggiungere dopo la parola «quarto» le altre: «e quinto».

CENTARO. Signor Presidente, propongo di accantonare il comma 2, cui si riferisce l'emendamento 2.17 e di attendere il parere della 5^a Commissione permanente sulla riformulazione testè ipotizzata, per il quale ritengo sia sufficiente un giorno.

PRESIDENTE. Senatore Centaro possiamo anche accantonare il comma 2, credo però che sia difficile ipotizzare un meccanismo che ci consenta di evitare il parere della 5^a Commissione che comporterebbe tempi molto più lunghi di quelli da lei ipotizzati. Le biblioteche, infatti, devono pagare gli aventi diritto acquisendo i pagamenti da chi fa le riproduzioni e pertanto vi è senz'altro materia di interesse della Commissione bilancio.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei capire le ragioni del parere negativo che la 5^a Commissione ha espresso sull'emendamento 2.17.

PRESIDENTE. Senatore Bucciero il parere non è stato motivato, in ogni caso io non sono in grado di mettere in votazione la nuova formulazione dell'emendamento 2.17 senza il parere della 5^a Commissione, poiché presenta implicazioni di spesa in entrata e in uscita.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per la legge vigente la riproduzione delle opere è libera, quindi si propone un aumento e non una diminuzione delle entrate.

PRESIDENTE. L'ipotizzata riformulazione dell'emendamento 2.17 prevede per la riproduzione delle opere la corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto che deve essere versato dalle biblioteche a valere sugli introiti riscossi per il servizio; chi ci garantisce che vi sia un bilanciamento? Sulla questione è indispensabile il parere della Commissione bilancio.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, con la proposta avanzata dal Governo non solo si evita il farraginoso calcolo del 15 per cento di ogni opera, previsto dal testo originario dell'emendamento 2.17 (reso ancora più difficile dalle possibili inserzioni pubblicitarie), ma inoltre si elimina, mediante il compenso forfetario, ogni onere burocratico e il necessario aumento del personale.

PRESIDENTE. Ma se il compenso è superiore agli introiti riscossi per il servizio? Considerato che si prevede un meccanismo senza oneri aggiuntivi, si potrebbero determinare anche delle controversie civili, perché la biblioteca per non pagare non potrebbe eccedere la carenza di fondi.

SALVATO. Il Governo potrebbe ritirare l'emendamento.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Questo non è possibile. Non dobbiamo dimenticare che l'emendamento in esame affronta la questione della pirateria e della riproduzione abusiva delle opere che attanaglia gli editori.

PRESIDENTE. Se venisse approvata la nuova formulazione proposta dal Governo per l'emendamento 2.17, a mio parere potrebbe sorgere un problema che pongo alla Commissione: cosa avviene se gli introiti riscossi non sono sufficienti a coprire l'importo del compenso forfetario?

BERTONI. Signor Presidente, devono necessariamente essere uguali! La nuova formulazione prevede infatti che tanto venga riscosso, tanto venga versato.

RUSSO. Vorrei proporre di accantonare tutti gli emendamenti relativi al comma 2 dell'articolo 2. Nel frattempo, il Governo potrebbe studiare una riformulazione dell'emendamento 2.17 che non richieda il parere della 5^a Commissione.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Basterebbe affermare che gli introiti riscossi per il servizio vengono versati direttamente ogni anno dalle biblioteche.

BERTONI. Giustamente la dizione attuale crea il problema sollevato dal Presidente. Se si dice però che gli introiti riscossi vengono versati annualmente, risulta più chiaro che le biblioteche tanto riscuotono e tanto versano.

PRESIDENTE. Accantoniamo, dunque, l'emendamento 2.17 e tutti gli altri ad esso logicamente connessi. Pertanto, sono conseguentemente accantonati gli emendamenti 2.15, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.16, 2.17, 2.14, 2.18, 2.19, 2.20 e 2.21.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

SALVATO. Annuncio il mio voto favorevole alla soppressione del comma 1 dell'articolo 2. Credo, infatti, che bisogna escludere le rassegne stampa dall'obbligo di corrispondere un compenso agli editori degli articoli in esse riprodotti. Con il testo originario dell'emendamento 2.3, tra l'altro, avevo previsto di escludere da tale obbligo anche i ritagli, proprio per non creare sperequazioni rispetto a chi fa una copia integrale dell'articolo. Comunque, la soluzione più netta mi sembra quella di sopprimere il comma 1.

PREIONI. Anch'io sono d'accordo che debba essere soppresso il comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge.

MELONI. Annuncio il mio voto favorevole sull'emendamento in esame per le stesse considerazioni già svolte dalla senatrice Salvato.

RUSSO. Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che queste rassegne stampa non sono quelle raccolte senza scopo di lucro ad uso interno, che sono espressamente escluse dall'obbligo della corresponsione di un compenso all'editore; si tratta, invece, delle rassegne stampa destinate al commercio.

Pertanto, annuncio il voto contrario del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo sull'emendamento 2.1.

CENTARO. Dichiaro il voto contrario del mio Gruppo sull'emendamento 2.1. Infatti, le rassegne stampa ad uso interno di uffici ed aziende, che contengono evidentemente solo articoli specificamente destinati a

quell'uso, vengono escluse dalla necessità di un'erogazione di compensi. Al contrario, per quelle rassegne stampa che possono costituire una duplicazione dei giornali, e che tutto sommato rappresentano un danno per coloro che li editano, si stabilisce la necessità di erogare un compenso, perchè diversamente, liberalizzando nel modo più assoluto, si potrebbe verificare il caso che da una sola copia di giornale acquistata se ne facciano 1.000 sotto forma di rassegna stampa, senza corrispondere alcun compenso all'editore.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sull'emendamento 2.1.

Le ragioni esposte dai colleghi Russo e Centaro hanno una rilevanza solo ove non si consideri che esiste il diritto, pur sempre preservato, dell'editore del giornale di imporre un *copyright* sulla propria produzione. Quindi, coloro che non intendono contribuire a comporre la rassegna stampa sono comunque preservati nei loro diritti.

In ogni caso, il nostro voto favorevole è determinato dalla considerazione della prevalente utilità pubblica della funzione informativa svolta dalle rassegne stampa.

BERTONI. In dissenso dal mio Gruppo, voterò a favore della soppressione di questa incredibile norma. Infatti, come giustamente ha ricordato – sia pure implicitamente – il collega Caruso, uno dei limiti del nostro paese è costituito proprio dalla scarsa lettura non solo dei libri ma anche dei giornali. Ben venga, dunque, il tentativo di favorire la lettura e l'informazione, anche se questo deve costare qualcosa a qualcuno.

Pertanto, voterò a favore della soppressione di questo odioso balzello sulla diffusione dell'informazione e della cultura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

È approvato.

A seguito della precedente votazione risultano preclusi gli emendamenti 2.2 (Nuovo testo) e 2.3 (Nuovo testo), fra loro identici, nonché gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.8 e 2.30.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

CENTARO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.4.

PRESIDENTE. Ricordo che sono stati accantonati gli emendamenti 2.15, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.16, 2.17, 2.14, 2.18, 2.19, 2.20 e 2.21.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 2.24.

RUSSO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.24.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.25, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.26.

RUSSO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.26.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.40; il suo presentatore, senatore Pettinato, è assente.

MELONI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 2.40.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.40, presentato dal senatore Pettinato e fatto proprio dal senatore Meloni.

Non è approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3:

Art. 3.

1. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nel comma secondo, dopo le parole «opere cinematografiche» sono aggiunte le seguenti: «e assimilate».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

3.1

CENTARO, GRECO

Sostituire la parola: «assimilate» con l'altra: «audiovisive».

3.2

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno apportate le modifiche al regolamento di esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, volte ad estendere alle opere assimilate a quelle cinematografiche, costituenti narrazione per immagini e create originariamente per l'utilizzazione attra-

verso i mezzi audiovisivi, il regime di pubblicità e la regolamentazione prevista e disciplinata dall'articolo 22 della legge 1° marzo 1994, n. 153».

3.3

PETTINATO

I presentatori hanno rinunciato ad illustrarli.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, presento una nuova formulazione dell'emendamento 3.2, per cui il suo testo risulta il seguente:

Al comma 1, sostituire le parole: «e assimilate» con le altre: «e opere audiovisive assimilate. Ai sensi della presente legge per opere audiovisive assimilate si intendono le opere dell'ingegno di carattere creativo realizzate originariamente per la diffusione attraverso i mezzi audiovisivi ed aventi contenuto narrativo o documentaristico, analogo a quello proprio dell'opera cinematografica».

3.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

CENTARO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente devo dichiarare decaduto l'emendamento 3.3.

SALVATO. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Pettinato, in quanto è ad estendere alle opere assimilate a quelle cinematografiche, create originariamente per la diffusione attraverso i mezzi audiovisivi, il regime di pubblicità previsto dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, attualmente riservato alle sole opere cinematografiche.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 3.3.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 3.2 (Nuovo testo) e contrario all'emendamento 3.3.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento degli emendamenti 3.2 (Nuovo testo) e 3.3 al fine di valutare le implicazioni derivanti dall'avvenuta riformulazione del primo.

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 160 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 160-bis. – 1. La parte che abbia fornito seri indizi sulla fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, può chiedere al giudice che ne sia disposta l'esibizione oppure che siano acquisite le informazioni tramite interrogatorio della controparte. Può chiedere, altresì, che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione, distribuzione o comunque in qualsiasi forma di diffusione dei prodotti ovvero dei servizi che costituiscono violazione del diritto di utilizzazione economica.

2. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui al comma 1, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 5.

1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione, nonchè degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate, in quest'ultimo caso, le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 6.

1. L'articolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 162. – 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i procedimenti di cui all'articolo 161 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva per quanto riguarda la descrizione, l'accertamento e la perizia.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.

Nel caso di pubblici spettacoli non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal codice di procedura civile.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di propri rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'articolo 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-*octies*, 669-*undecies* e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui all'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purchè si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purchè tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse con qualunque mezzo. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento.

Al comma 1, nell'articolo 162 ivi richiamato al comma 1, dopo le parole: «di sequestro e di istruzione preventiva», inserire la parola: «anche».

6.1

CENTARO, GRECO

CENTARO. Signor Presidente, lo scopo di questo emendamento è quello di ampliare il rito processuale civile a tutto l'*iter* dei procedimenti previsti al comma 1 dell'articolo 6. In realtà, potrei anche ritirare l'emendamento 6.1 ove le parole «istruzione preventiva» fossero sostituite con la definizione più tecnica di «accertamento tecnico preventivo».

RUSSO. Signor Presidente, effettivamente, a prima vista, il testo del comma 1 dell'articolo 6 potrebbe suscitare delle perplessità ma mi pare che il senso sia chiaro. Si richiamano i procedimenti cautelari di sequestro e di istruzione preventiva limitatamente alla descrizione, all'accertamento e alla perizia; l'istruzione preventiva, però, va al di là di questi limiti, e

quindi è chiaro che le norme, ad esempio, sull'assunzione di testimone a futura memoria non sono richiamate.

Pertanto, penso si possa concludere che la formulazione dell'articolo 6 proposta dalla Commissione, ad un esame più approfondito, risulti sufficientemente chiara. Lascerei quindi inalterato il testo dell'articolo 162 della legge n. 633 del 1941 come sostituito dall'articolo 6 del disegno di legge in esame.

BERTONI. Penso che il senatore Russo abbia ragione.

CENTARO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti 3.2 (Nuovo testo) e 33, precedentemente accantonati.

Ricordo che sull'emendamento 3.2, presentato dal relatore, il Governo ha espresso parere favorevole, mentre sull'emendamento 3.3 sia il relatore sia il rappresentante del Governo hanno pronunciato un parere contrario.

Metto ai voti l'emendamento 3.2 (Nuovo testo), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Pettinato e fatto proprio dalla senatrice Salvato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 7.

1. L'articolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 163. - *I*. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento».

Lo metto ai voti.

È approvato.

È stato presentato il seguente emendamento volto ad inserire un articolo dopo l'articolo 7:

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Nell'articolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il numero 3, è sostituito dal seguente:

"3. L'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile"».

7.0.1

PETTINATO

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 7.0.1.

Art. 8.

1. All'articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Ai fini della disposizione di cui alla lettera *a*) del comma 1, è equiparata alla concessione in uso la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita o quando il venditore ne tragga comunque un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.

1-ter. Chiunque abusivamente utilizzi con qualsiasi procedimento anche via etere o via cavo, duplichi, riproduca, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio oppure acquisti o noleggi supporti audiovisivi o fo-

nografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge è punito, purchè il fatto non costituisca concorso nei reati di cui all'articolo 171-*bis* e all'articolo 171-*ter*, con la sanzione amministrativa di lire trecentomila per ogni utilizzazione, duplicazione, riproduzione o copia acquistata o noleggiata e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su di un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

1-*quater*. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la pena è dell'arresto sino a trenta giorni e dell'ammenda sino a lire due milioni nonchè della confisca degli strumenti e del materiale, della pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se imprenditore, della revoca della concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 8. – Dopo l'articolo 171-*quater* della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:

"Art. 171-*quinquies*. – Ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 171-*ter* e 171-*quater* è equiparata alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che nel caso di riscatto o di avveramento della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata oppure quando sia previsto da parte dell'acquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita"».

8.1

SENESE

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-ter.

8.2

CENTARO, GRECO

Al comma 1, nel capoverso 1-ter, sostituire la parola: «noleggiata», con le parole: «presa a nolo».

8.3

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire il capoverso 1-*quater*, con il seguente:*

«1-*quater*. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate la sanzione amministrativa

non può essere comunque inferiore a lire due milioni e si applica, per l'imprenditore, la sanzione accessoria della revoca della concessione o autorizzazione di radiodiffusione televisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.».

8.4

CENTARO, GRECO

RUSSO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 8.1.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.1, ma invito il presentatore a modificarlo, sostituendo le parole: «agli articoli 171-ter e 171-quater» con le altre: «alla presente legge».

RUSSO. Accolgo la modifica proposta dal relatore.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole.

CENTARO. Ritiro l'emendamento 8.2.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.3 ed invito il senatore Centaro a ritirare l'emendamento 8.4, in quanto l'approvazione dell'emendamento 8.1 ne determinerebbe la preclusione.

CENTARO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 8.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dai senatori Senese e Russo nel testo modificato, interamente sostitutivo dell'articolo 8.

È approvato.

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:

«Art. 174-bis. - 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari e non superiore al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni. La sanzione amministrativa

si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente articolo, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro:

a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia destinato al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per la promozione delle campagne informative di cui all'articolo 195-ter, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 174-ter. - 1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti nella presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, valutati gli elementi ivi indicati, il questore dispone, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione o di postproduzione nonché di elaborazione del prototipo, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nel comma 1, dell'articolo 174-bis ivi richiamato, sopprimere le parole: «e non superiore».

9.1 RUSSO, SENESE

Al comma 1, nel comma 2 dell'articolo 174-ter ivi richiamato, sostituire la parola: «dispone» con le seguenti: «può disporre».

9.2 RUSSO, SENESE

Al comma 1, nell'articolo 174-ter ivi richiamato, al comma 4, sostituire le parole: «elaborazione del prototipo» con la seguente: «masterizzazione».

9.3 IL RELATORE

Al comma 1, nel comma 4 dell'articolo 174-ter ivi richiamato, sostituire le parole: «elaborazione del prototipo» con la seguente: «masterizzazione».

9.4 CENTARO, GRECO

Al comma 1, nel comma 4 dell'articolo 174-ter ivi richiamato, sostituire le parole: «elaborazione del prototipo» con la seguente: «masterizzazione».

9.5 PETTINATO

Al comma 1, nel comma 4 dell'articolo 174-ter ivi richiamato, sostituire le parole: «elaborazione del prototipo» con la seguente: «masterizzazione».

9.6 BONFIETTI

I presentatori hanno rinunciato ad illustrarli.

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole agli emendamenti 9.1 e 9.2, nonchè agli emendamenti 9.4, 9.5 e 9.6 indeitici all'emendamento 9.3 da me presentato.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9.

PRESIDENTE. Ricordo che la 1^a Commissione permanente ha espresso parere contrario all'emendamento 9.2; nel parere inviato in merito agli emendamenti si legge infatti: «il 9.2, inoltre, aggrava i motivi di censura già rivolti al testo dell'articolo 174-ter nel precedente parere, poichè la mera facoltà di disporre il provvedimento rende ancora più discutibile, anche alla stregua della legge n. 241 del 1990, la carenza di garanzie per la partecipazione dell'interessato al procedimento: al riguardo si esprime pertanto un parere contrario».

BUCCIERO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per rispettare il parere espresso dalla 1^a Commissione permanente, senza per questo ritirare l'emendamento in esame, suggerisco al presentatore di integrarne il testo, ad esempio prevedendo una fase di impugnazione nel cui ambito sia assicurato il contraddittorio.

RUSSO. Signor Presidente, sono anche disposto a ritirare l'emendamento 9.2, però ritengo paradossale che a causa dell'osservazione della 1^a Commissione permanente venga approvata una norma più rigida: il testo dell'articolo 174-ter, come introdotto dall'articolo 9 del disegno di legge in esame, prevede infatti che il questore, al quale la procura della Repubblica ha comunicato l'inizio dell'azione penale, ha l'obbligo di sospendere l'esercizio o l'attività interessata. Tale disposizione mi sembra assurda e pertanto con l'emendamento 9.2 ho previsto che al questore sia riservata la possibilità di apprezzare le circostanze del caso.

Per soddisfare la giusta esigenza sollevata dalla 1^a Commissione si potrebbe prevedere che tale decisione sia assunta in contraddittorio con le parti interessate, ma ritengo che (parafrasando il parere della 1^a Commissione) i motivi di censura da muovere all'articolo 174-ter sarebbero veramente aggravati se mi convincessi, sebbene a malincuore, a ritirare l'emendamento 9.2 e approvassimo il testo attuale del disegno di legge.

PRESIDENTE. Senatore Russo, anche se riformulasse il testo dell'emendamento recependo totalmente le osservazioni espresse dalla 1^a Commissione, vincoli di procedura mi imporrebbero comunque di rinviarlo ad essa per ottenere in merito un nuovo parere, il che comporterebbe un aumento rilevante del tempo necessario per concludere l'esame del disegno di legge.

Poichè condivido le osservazioni svolte, dispongo l'accantonamento dell'emendamento 9.2 al fine di approfondire le problematiche ad esso connesse.

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dai senatori Russo e Senese.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal relatore, identico agli emendamenti 9.4, presentato dai senatori Centaro e Greco, 9.5, presentato dal senatore Pettinato, e 9.6, presentato dalla senatrice Bonfietti.

È approvato.

Dato il concomitante inizio dei lavori dell'Aula, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in esame ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT. VINCENZO FONTI